

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.135 DEL 25-07-22

---

**Oggetto: INCARICO PER CORRETTA TRASCRIZIONE/VOLTURAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 511/12 DEL 20.02.2012 A FAVORE DEL COMUNE DI FIUMINATA - GEOM. GRANDONI MAURO DI FIUMINATA (MC).**

---

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di luglio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso:

- Che con provvedimento del Tribunale di Camerino n. 57/2008 del 07.02.2009 è stata disposta, tra l'altro, nei confronti della Sig.ra *omissis* la confisca di alcuni beni immobili di proprietà siti nel Comune di Fiuminata;
- Che con sentenza n. 511/12 del 20.02.2012, depositata in Cancelleria in data 27.03.2012-Reg. Gen. 2461/09 e N.d.R. n. 1100/04, la Corte di Appello di Ancona ha integralmente confermato la Sentenza dal GUP del Tribunale di Camerino;
- Che detti beni, essendo immobili confiscati per reati tributari, ai sensi dell'art. 322-ter del codice penale, devono essere acquisiti di diritto al patrimonio disponibile del Comune in cui si trovavano;
- Che per mero errore i terreni confiscati alla Sig.ra *omissis* sono stati invece trascritti/volturati a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anziché a favore del Comune di Fiuminata;
- Rilevato che occorre provvedere alla rettifica di tale errore, così come evidenziato dall'Agenzia del Demanio Regionale, rispettivamente con note assunte al protocollo comunale n. 5140 del 19.11.2015, n. 3025 del 28.06.2016 e n. 2214 del 27.04.2022;
- Che questo Ufficio attualmente è impegnato nel disbrigo delle pratiche sisma 2016, pnrr e bonus 110%, oltre a quelle di natura ordinaria e pertanto non riesce ad effettuare in tempi brevi quanto richiesto dall'Agenzia del Demanio;

- Che inoltre sono necessarie competenze specifiche per lo svolgimento del predetto incarico di cui il Comune di Fiuminata non risulta provvisto;

**Considerato:**

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi, come modificata in dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, nell'incentivare il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede:
  - l'obbligo degli enti locali di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzare i parametri "qualità-prezzo" quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
  - l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010;
- che inoltre ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i Comuni non capoluogo di Provincia dovevano procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione suddetta si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015);
- che la Legge Finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015 (art. 1 commi n. 501 e n. 502) ha previsto alcune modifiche alle normative suddette ed in particolare:
  - o I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
  - o Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,0000 (importo elevato ad €. 5.000,00 con la Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
- che anche gli art.li 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti) prevedono che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;

Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

- che il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, così come modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, ha previsto la sospensione sino al 30.06.2023 dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza e pertanto il Comune può svolgere autonomamente la suddetta procedura di affidamento;
- che ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, si può procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura inclusa la progettazione) fino a 139.000,00 €, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici;
- che la prestazione da richiedere è inquadrabile nella categoria "servizi";
- che dato l'importo modesto occorrente per il servizio in questione (importo < a €. 5.000,00 con la Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), il Comune può procedere direttamente senza dover ricorrere ad una centrale di committenza qualificata o all'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;

**Visto:**


- Che in riferimento alla specificità del servizio, si è stabilito di contattare per le vie brevi il Geom. **Grandoni Mauro** di FIUMINATA (MC), c.f. GRNMRA57A15D628Q, iscritto all'albo dei Geometri del Circondario di Camerino al numero **170**, specializzato in materia catastale e di trascrizioni, il quale si è reso immediatamente disponibile all'esecuzione della prestazione di servizi richiesta;
- Che con nota registrata al protocollo comunale n. **4653** del **18.07.2022** il Geom. **Grandoni Mauro** di FIUMINATA (MC) ha inoltrato un'offerta economica per un importo complessivo di **€. 350,00** + oneri come per legge (marca €. 2,00 e contributo cassa previdenziale 5%), da aggiungere inoltre eventuali spese vive per diritti erariali;
- Il certificato acquisito al protocollo comunale n. **4783** del **23.07.2022** da parte della Cassa Geometri di Roma attestante la regolarità contributiva del Geom. **Grandoni Mauro** di FIUMINATA (MC);
- Viste le linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Visto il D. L. n. 76/2020 (Decreto semplificazioni) e il D. L. n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020;

- Visto il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il Codice Identificativo Gara per la prestazione di servizio in questione: **ZC53740ED0**;

Per le motivazioni sopra esposte:

### D E T E R M I N A

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Di affidare, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n.77/2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 Luglio 2021 n.108, a sua volta di modifica dell'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge dell'11 Settembre 2020 n. 120, a favore del Geom. **Grandoni Mauro** di FIUMINATA (MC), c.f. GRNMRA57A15D628Q, iscritto all'albo dei Geometri del Circondario di Camerino al numero **170**, l'incarico per la rettifica dell'intestazione a favore del Comune di Fiuminata dei terreni confiscati alla Sig.ra *omissis*, così come riportati nella Sentenza n. 511/12 del 20.02.2012 della Corte di Appello di Ancona, dietro il corrispettivo di **€ 350,00** + oneri come per legge (marca € 2,00 e contributo cassa previdenziale 5%);
- Di approvare l'allegato preventivo redatto dal Geom. **Grandoni Mauro** di FIUMINATA (MC), c.f. GRNMRA57A15D628Q, assunto al protocollo comunale al numero n. **4653** del **18.07.2022**;
- Di prevedere inoltre come spese vive per diritti erariali, necessarie per la presentazione della pratica, per l'acquisizione delle copie conformi delle sentenze di cui sopra, ecc., una somma complessiva presunta di **€ 500,00**;
- Di imputare la spesa complessiva lorda di **€ 869,50** al capitolo n. **198 art.1** del bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile;
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del Geom. Mauro Grandoni di Fiuminata, a titolo di accettazione delle condizioni;
- Di trasmettere il presente atto sia al Responsabile del Servizio finanziario che al Geom. **Grandoni Mauro** di FIUMINATA (MC) per quanto di competenza e conoscenza.



Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to

---

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO**

F.to Aureli Sabatino

Li, 25-07-22

---

---

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

Li 22-08-2022

---

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 22-08-022 al 06-09-022

Li 07-09-22

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

Li 22-08-2022



GRANDONI geom. Mauro  
Via G.Matteotti n° 48  
62025 FIUMINATA (MC)  
☎ e fax 0737/614303 ☎ 3384002484  
e-mail: grandonimauro@libero.it

Sig.na SINDACO  
COMUNE DI FIUMINATA

OGGETTO: Preventivo per controllo e sistemazione trascrizione errata sentenza tribunale  
Camerino rep 57/2008 [REDACTED]

Preciso quanto segue:  
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in esito alla sentenza emessa dal Tribunale di  
Camerino in data 10 novembre 2008 (numero repertorio 57/2008) dispone la confisca dei  
beni. Detti beni devono essere intestati al Comune di Fiuminata.

La mia migliore offerta per:

- ❖ Studio pratica,
- ❖ Visure catastali,
- ❖ Accordi e controlli Agenzia Entrate, Conservatoria Registri Immobiliari,
- ❖ Accordi e controlli Agenzia Entrate, Conservatoria Registri Immobiliari,
- ❖ Nota trascrizione di rettifica;
- ❖ Voltura catastale di rettifica

Importo richiesto euro 350,00 più oneri come per legge (marca euro 2,00 e CNG pari al  
5%) da aggiungere eventuali spese art 15: Marche da bollo, diritti per trascrizione e diritti  
per voltura catastale.

Cordiali saluti

Fiuminata li 18/07/2022

IL TECNICO  
*Geom. Mauro Grandoni*



GE 21/8/22  
O.K.

\*

—



CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Roma, 22/07/2022

Matricola	397002W		
Nominativo	GRANDONI MAURO		
Codice Fiscale	GRNMRA57A15D628Q		
Data di Nascita	15/01/1957	Luogo di Nascita	FIUMINATA(MC)
Indirizzo	VIA G. MATTEOTTI N. 48 - 62025 FIUMINATA (MC)		
Data Prima Iscrizione alla Cassa	29/05/1979		
Posizione Giuridica Attuale	PENSIONATO ISCRITTO		

Con il presente documento si dichiara che la posizione contributiva del geometra è REGOLARE sino all'anno antecedente alla data odierna e che la contribuzione dovuta per l'anno 2022 è in corso di riscossione.

Il certificato può tenere conto anche di eventuali rateizzazioni concesse dalla Cassa Geometri ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.

Il documento, rilasciato per gli usi consentiti dalla legge, ha validità 120 giorni e non comporta rinuncia da parte della Cassa al recupero, nei confronti dell'iscritto, di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.



\*397002W2207221427502470\*

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Luca De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93)

